

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE LEGALE

CODICE CIG: Z1120EB6A5

TRA

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Imperia, C.F. 80002610089, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Francesco Alberti, nato a Sanremo il 11/11/1952 e domiciliato per la sua carica presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Via Cascione 7 a Imperia di seguito definito "Committente"

E

l'Avv. Claudio Pesce, Partita Iva 01152480081 e Codice Fiscale PSCCLD59M07A993Z, nato a Borghetto d'Arroscia (IM) il 07/08/1959 e domiciliato per lo scopo presso lo studio sito in Piazza Dante 8/2 a Imperia denominato "Prestatore" (di seguito definito anche consulente)

Di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- il consulente dichiara di possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dell'incarico e a tale fine dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali ivi inclusa la frequenza alle attività formative previste da tutta la normativa vigente
- tra le Parti sono già intercorse trattative ed intese verbali per concordare la prestazione di servizi professionali da parte del Prestatore nell'attività di consulenza legale

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse (in seguito "Premesse") sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente contratto, relativamente all'incarico di consulenza legale, costituisce l'unico documento efficace tra le Parti e sostituisce ogni altro accordo scritto o intesa verbale tra le stesse.

Art. 2 Oggetto

Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del Prestatore, con il presente accordo conferisce al Prestatore, che accetta, l'incarico di consulente legale. Il consulente avrà il compito di svolgere le seguenti attività:

- a) risolvere quesiti di carattere giuridico attraverso pareri scritti od orali, con particolare riguardo a questioni attinenti la gestione dell'Ordine Provinciale (profili di diritto amministrativo, civile e di deontologia della professione sanitaria);
- b) fornire supporto e consulenza nella predisposizione di atti (anche di natura negoziale), regolamenti e bandi;
- c) fornire consulenza in ordine al comportamento da tenere a fronte di eventuali casi nei quali si rappresenti la possibilità che l'Ordine Provinciale agisca ovvero resista in una controversia giudiziale.

Art. 3 Obblighi del Committente

Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del consulente, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

Art. 4 Obblighi del Prestatore

Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente o con l'ausilio di altri collaboratori o consulenti ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario - quanto ai propri collaboratori - nei confronti del Committente. Ad ogni modo, il Prestatore, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Prestatore e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente. Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo. Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di consulente legale esterno conformemente al vigente dettato normativo.

Art. 5 Compenso

In base all'art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell'importanza dell'attività richiesta per lo svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta dal Prestatore, il Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Prestatore, per lo svolgimento dell'attività di consulenza legale durante il periodo di efficacia del presente contratto, una somma complessiva pari a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) annuali, oltre oneri fiscali e previdenziali. Tale somma dovrà essere corrisposta dal Committente al Prestatore entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Prestatore.

Art. 6 Riservatezza

Il consulente è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Art. 7 Materiali e documentazione

Il Committente provvederà a fornire al consulente tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al consulente sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico. Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

Art. 8 Durata

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a partire dal 1 Gennaio 2018 e cesserà di produrre i suoi effetti il 31 Dicembre 2020. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate:

- qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 3 e 7 del presente contratto;

- qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 2 e 4 del presente contratto ed assunti verso il Committente.

Art. 10 Modifiche

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

Art. 11 Interpretazione

I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente contratto.

Art. 12 Tolleranza

Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a tali diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte.

Art. 13 Richiamo normativo

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente normativa.

Art. 14 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto il Foro competente a decidere sarà quello di Imperia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Imperia, 20 Novembre 2017

I contraenti

Il Presidente

Dot. Francesco Alberti

Avv. Claudio Pesce

Ai sensi e per gli effetti degli 1341, 1342, c.c. il Prestatore dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto: Art. 4 - Obblighi del Prestatore Art. 5 - Compenso Art. 8 - Durata Art. 9 - Clausola risolutiva espressa Art. 15 - Foro competente

Avv. Claudio Pesce